



PER UN VOTO CONSAPEVOLE ED INFORMATO

REFERENDUM COSTITUZIONALE “ GIUSTIZIA” del 22-23 marzo 2026

L'oggetto.

La proposta di riforma ha ad oggetto la modifica e/o la sostituzione integrale di 7 articoli della nostra Costituzione ovvero degli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110 e propone:

- a) la separazione delle carriere dei magistrati (art. 102 comma 1 Cost.);
- b) l'abrogazione dell'attuale Consiglio Superiore della Magistratura, detto CSM, unico organo oggi per giudici e pubblici ministeri e l'istituzione di due CSM, uno per i magistrati che svolgono le funzioni di Giudici ed uno per i magistrati che svolgono le funzioni di pubblici ministeri con estrazione a sorteggio asimmetrico dei componenti: sorteggio puro per i togati e sorteggio temperato per i membri laici, mediante un meccanismo per il quale è prevista una riserva di legge ordinaria (nuovo art. 104 cost.);
- c) l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare, alla quale viene attribuita la giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari, con estrazione a sorteggio asimmetrico dei componenti: sorteggio puro per i togati che esercitino o abbiano esercitato funzioni di legittimità e sorteggio temperato per i membri laici, senza che sia stata prevista una riserva di legge ordinaria per i meccanismi del sorteggio (nuovo art. 105 Cost.).

Le ragioni della nostra chiamata al voto.

Prima di esaminare i punti della riforma e capire quali potrebbero esserne gli effetti è necessario capire in che modo siamo arrivati al Referendum costituzionale confermativo che ci chiama ad esprimere il nostro voto.

La riforma è stata proposta da un disegno di legge di iniziativa governativa il quale è stato approvato, attraverso un passaggio in parlamento, in cui non è stata ammessa alcuna modifica.

Eppure l'art. 138 della Costituzione, in funzione di garanzia, prevede che la revisione della Costituzione è, in primo luogo, nelle mani delle Camere del Parlamento che hanno un ruolo assolutamente centrale.

La presente riforma costituzionale costituisce, invece, il primo caso di revisione costituzionale in cui si sono avute contemporaneamente la presentazione del disegno di legge da parte del Governo e la sua approvazione, **senza la possibilità di alcuna modifica da parte del Parlamento.**

E' necessario ricordare che la nostra Costituzione fu costruita su un equilibrio tra diverse culture politiche (conservatori, comunisti, cattolici, socialisti, che la scrissero in 2 anni di serrato confronto) **e fu disegnata affinché ogni modifica avesse un ampio consenso parlamentare (maggioranza di 2/3).**

In questa proposta l'ampio consenso parlamentare necessario per la modifica non si è raggiunto per le “modalità” seguite dal Governo, violandosi così proprio **l'art.138 della Costituzione che**

è volto a favorire il consenso più ampio possibile, proteggendo i principi fondamentali da modifiche estemporanee delle maggioranze politiche del momento.

Ne consegue che si tratta di una riforma “di parte” in quanto:

- è nata come iniziativa del Governo;
- non è stata discussa in Parlamento, né con l’opposizione, né con i parlamentari della stessa maggioranza;
- **è stata approvata con la maggioranza semplice dei voti (ed è per questo che siamo chiamati noi cittadini al voto referendario);**
- necessita di decreti attuativi, che verranno approvati con legge ordinaria, solo ove previsti, dall’attuale maggioranza politica, non ancora noti **(è quindi una delega in bianco).**

Come vedremo la proposta di riforma non riguarda il miglioramento della giustizia ,ma l’ordinamento della magistratura, incidendo sull’assetto dei poteri voluto dai nostri Padri e Madri Costituenti e sulla separazione tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

I PUNTI PRINCIPALI DELLA RIFORMA:

A. Separazione delle carriere dei magistrati, dividendo i giudici dai pubblici ministeri.

I promotori della riforma sostengono che serva per garantire la terzietà del giudice e la parità tra le parti (tra avvocato della difesa e avvocato dell’accusa).

CRITICA

- PM e giudici sono già attualmente separati nelle funzioni di giudici e di pubblici ministeri ;
- la separazione già esiste nei fatti perché oggi si può cambiare funzione solo una volta nei primi dieci anni di carriera, previo spostamento in altra Regione;
- per separare le carriere e prevedere due concorsi distinti sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria, non una modifica della Costituzione;
- la terzietà del giudice è garantita dal nostro sistema processuale (il giudice non è una parte);
- il processo non è una partita di calcio, il PM non è l’avvocato dell’Accusa, ma **organo di giustizia**, portatore dell’interesse pubblico all’accertamento della verità dei fatti; è quindi tenuto a cercare anche prove a discarico dell’imputato ed a richiederne l’assoluzione se nel processo le prove non sono sufficienti per affermare oltre ogni ragionevole dubbio la sua colpevolezza;
- i dati ministeriali mostrano che i giudici non sempre confermano le richieste dei PM, infatti i processi si concludono per almeno il 50% con assoluzioni laddove il PM aveva chiesto la condanna;

- la separazione rischia di portare, come nei sistemi in cui esiste la separazione netta (Inghilterra e USA), a un PM dipendente dal potere esecutivo.
-

B. Creazione di due CSM distinti.

Prima della nostra Costituzione la separazione dei poteri non c'era, i magistrati erano meri funzionari che decidevano le cause secondo il volere del regime.

Tutto ciò che riguardava i magistrati lo decideva il Governo, il Ministro della Giustizia: nomine, promozioni, trasferimenti e, soprattutto, procedimenti disciplinari e relative decisioni e sanzioni.

In particolare il potere disciplinare era usato dal Governo per intimidire i magistrati e sanzionare quelli fra loro che emettevano provvedimenti sgraditi.

Questo è il motivo per il quale la nostra Costituzione ha introdotto il Consiglio Superiore della Magistratura c.d. CSM, com'è oggi, ovvero un organo con cui i magistrati si autogovernassero, che decidesse senza influenze esterne su nomine, promozioni, trasferimenti e anche sui procedimenti disciplinari a carico dei magistrati.

La riforma prevede lo sdoppiamento del CSM, organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura, in:

- CSM per i giudici
- CSM per i PM

CRITICA

- Lo sdoppiamento del CSM non è necessario per avere carriere distinte, si sarebbe potuta prevedere all'interno dell'unico CSM l'istituzione di due sezioni, una per i pubblici ministeri detti PM ed una per i Giudici (**con notevole risparmio dei costi stimabili in almeno 100 milioni di euro in più con conseguente aumento della spesa pubblica**);
- si rischia un indebolimento strutturale del CSM (secondo il noto motto "divide et impera");
- il CSM dei Pubblici Ministeri detti PM (che raccoglierebbe solo 2000 PM, tanti sono i PM sui 9000 magistrati complessivi in servizio) diventerebbe quindi facilmente controllabile dalla politica;

C. Sorteggio dei componenti togati

Si modifica il sistema di selezione dei componenti del CSM, che attualmente sono:

- 20 cd. togati cioè magistrati eletti dai magistrati;
- 10 cd. laici eletti dal Parlamento.

I togati ovvero i magistrati verrebbero selezionati col sistema della lotteria in quanto estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio;

I laici ovvero gli esponenti della politica verrebbero scelti da un elenco di nomi decisi dal Parlamento.

I fautori della riforma dicono che questo è l'unico rimedio alle degenerazioni correntizie.

CRITICA

- è una soluzione antidemocratica, perché priva del diritto di voto una categoria di cittadini, i magistrati;
 - è una soluzione discriminatoria, in quanto il sorteggio è pura sorte per i togati ma non per i laici, che continuerebbero ad essere scelti dalla maggioranza politica di turno e quindi dai partiti;
 - è una soluzione che non garantisce una rappresentanza di genere;
 - punisce gli elettori e non gli eletti;
 - non elimina le correnti, che continuerebbero a esistere;
 - crea un CSM debole e facilmente condizionabile da membri laici scelti dalla politica.
-

D. Istituzione dell'Alta Corte disciplinare.

Sottrae al CSM la competenza disciplinare sui magistrati e la si affida ad un nuovo organo, ad un Tribunale "speciale" solo per i magistrati.

CRITICA

- composizione mista con forte presenza politica e condizionamento dei magistrati;
- il Presidente della Repubblica, che oggi presiede il CSM come garante dell'indipendenza dei magistrati, non presiederebbe l'Alta Corte;
- prevista che l'impugnazione delle decisioni disciplinari possa farsi solo alla stessa Alta Corte, mai in Cassazione per le violazioni di legge in aperto contrasto con l'art. 111 Cost. "...Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge".
- i magistrati, a garanzia dei cittadini, devono essere liberi di assumere le loro decisioni, anche in ipotesi sgradite ai poteri forti, senza timore delle conseguenze che ne potranno derivare.
- La creazione di un'Alta Corte esterna ai due CSM, composta in parte da membri di nomina politica e sottratta al controllo del corpo elettorale della magistratura, potrebbe fungere da strumento di pressione.
- Il magistrato, temendo di essere giudicato da un organo esterno e potenzialmente punitivo verso interpretazioni del diritto non gradite da altri poteri dello Stato, subirà un effetto dissuasivo che ne limiterà la libertà decisionale in danno di tutte e tutti noi privati di tutela contro tutti i possibili abusi.

CONCLUSIONE

La proposta di riforma:

- altera l'equilibrio tra i poteri dello Stato;
- rischia di rendere la magistratura più esposta e condizionabile dalla politica e dai poteri forti, impedendole di applicare le leggi nell'interesse di tutte e tutti e far rispettare il diritto;
- comporta un aumento della spesa pubblica, abnorme e non necessario, di almeno **100 MILIONI DI EURO IN PIÙ** che potrebbero essere impiegati per un effettivo miglioramento della giustizia;
- lascia aperta la concreta applicazione di quanto propone ai decreti attuativi di cui non si conosce il contenuto;
- **NON** riduce i tempi dei processi in quanto non prevede un aumento del numero esiguo dei nostri magistrati di gran lunga rispetto alla media europea, né del personale;
- è inutile, perché la separazione tra PM e giudici c'è già.

PERCIÒ RICORDIAMO CHE NEL MOMENTO IN CUI ESPRIMEREMO IL NOSTRO VOTO SAREMO I GARANTI DELLA NOSTRA COSTITUZIONE CHE E' :

-la base fondante della nostra Nazione;

-l'insieme di quelle regole che garantiscono tutti e tutte NOI , le opinioni e gli schieramenti;

- formata da articoli pesati, soppesati e connessi a tutti gli altri con i quali costituiscono un corpo unico;

-è modificabile, seguendo tutti i passaggi (art. 138 Cost.) e le modalità che prevede essa stessa, purché con l'attenzione ed il rispetto che merita e senza metterne a repentaglio i contenuti e le garanzie fondamentali .

*Se **NON** vi è una vera esigenza di cambiare o sostituire gli articoli della Costituzione, il nostro **NO** può fare **LA DIFFERENZA**, indipendentemente dal nostro orientamento politico, a garanzia della nostra **DEMOCRAZIA** .*